Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 24 maggio 1926** — **Numero 119**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1129.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1926, n. 800.

Costituzione dell'« Istituto nazionale per l'esportazione ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di creare un Istituto nazionale per l'esportazione;

Ritenuto che nella specie concorrono le condizioni volute dall'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e coi Ministri per le finanze, per le colonie e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito in Roma l'« Istituto nazionale per l'esportazione ».

Esso ha per compito di promuovere lo sviluppo dell'esportazione dei prodotti del suolo e dell'industria italiana.

A tal fine provvederà allo studio sistematico dei mercati esteri di sbocco ed alla raccolta di tutte le notizie ai medesimi relative, che possono comunque interessare l'esportazione italiana. Provvederà alla migliore conoscenza all'estero, sia delle capacità produttive dell'Italia che dei prodotti italiani, mediante una efficace opera di propaganda e disciplinando la partecipazione italiana alle mostre e fiere estere. Favorirà le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di esportazione anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto. Potrà inoltre prendere qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito.

In relazione a questi scopi il regolamento per l'esecuzione del presente decreto stabilirà i servizi dell'Istituto.

L'Istituto ha personalità giuridica, ed è dotato di piena autonomia amministrativa e finanziaria.

Esso è sottoposto alla vigilanza dello Stato, che l'esercita anche al fine di coordinare l'azione dell'Istituto con quella svolta dallo Stato medesimo nel campo della politica economica e del commercio con l'estero.

Art. 2.

Sono organi dell'Istituto:
1° il presidente;
2° il Consiglio generale;
3° il Comitato tecnico;
4° la Direzione generale.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto è nominato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Il presidente dura in carica due anni e può essere confermato per un altro biennio.

Ad esso spetta l'alta direzione e rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da uno dei vice presidenti, nominati dal Consiglio generale ai termini dell'art. 6.

Il presidente ed i vice presidenti possono intervenire a qualsiasi adunanza del Comitato tecnico di cui all'art. 7. Qualora il presidente intervenga, egli assume la presidenza del Comitato. Il presidente dell'Istituto può inoltre prendere l'iniziativa di convocare il Comitato tecnico, facendo iscrivere all'ordine del giorno determinati argomenti.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, potrà essere stabilito sul bilancio dell'Istituto una indennità di carica e di rappresentanza a favore del presidente dell'Istituto e una indennità di carica a favore del presidente del Comitato tecnico.

Art. 4.

Il Consiglio generale è composto del presidente e di 39 membri, di cui 11 sono membri di diritto e 28 scelti fra le persone di maggiore competenza nei problemi dell'esportazione.

Sono membri di diritto:

a) il Commissario generale per l'emigrazione e il capo dell'Ufficio di coordinamento economico, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'agricoltura; il direttore generale del commercio e della politica economica; il direttore generale dell'industria, e il direttore generale capo dell'Ispettorato del credito, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

c) il direttore generale delle Ferrovie dello Stato e il direttore generale della marina mercantile, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

d) il direttore generale delle dogane e il direttore generale del tesoro, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

e) il direttore generale degli affari economici, in rappresentanza del Ministero delle colonie.

Degli altri 28 membri, 19 sono designati dal Ministero dell'economia nazionale e 9 dalle seguenti associazioni nel numero per ciascuna di esse indicato:

a) n. 1 rappresentante della Confederazione generale delle Corporazioni fasciste;

b) n. 2 rappresentanti della Federazione italiana dei Sindacati agrari fascisti;

c) n. 2 rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

d) n. 1 rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

e) n. 1 rappresentante della Confederazione generale fascista dei commercianti;

f) n. 1 rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

g) n. 1 rappresentante dei Fasci italiani all'estero.

Le Confederazioni ed Associazioni sopra menzionate dovranno far pervenire al Ministero dell'economia nazionale entro 15 giorni dalla richiesta ad esse all'uopo rivolta, i nomi delle persone designate a far parte, in loro rappresentanza, del Consiglio generale.

Trascorso il termine predetto, il Ministro potrà con suo decreto provvedere alla nomina dei rappresentanti di quegli Enti, che non avessero fatto pervenire le proprie designazioni.

I membri del Consiglio, fatta eccezione per quelli di diritto, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Consiglio si aduna almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali, che l'Istituto deve seguire nell'esplicazione delle sue funzioni; di dare parere sulle iniziative e proposte che vengono sottoposte al suo esame; di indicare le iniziative utili ai fini per i quali l'Istituto è stato istituito.

Spettano anche al Consiglio la nomina dei membri elettivi del Comitato tecnico, e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto.

Il Consiglio, nella sua prima tornata, procede alla nomina di due vice presidenti, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta senza interruzione.

Qualora il presidente ed un numero di consiglieri elettivi non inferiore al quinto si dimettano dalla carica, il Consiglio generale e il Comitato tecnico s'intenderanno disciolti. In tal caso si procederà alla rinnovazione di essi e alla nomina del nuovo presidente con le norme stabilite negli articoli 3, 4 e 7.

Art. 7.

Per dare esecuzione alle direttive di massima indicate dal Consiglio e per lo svolgimento delle funzioni tecniche dello Istituto il Consiglio generale nominerà un Comitato tecnico, composto di 8 membri, scelti nel proprio seno, a cui si aggiungerà, come membro di diritto con funzioni di presidente, il direttore generale del commercio e della politica economica.

Spetta al Comitato tecnico di stabilire le norme di funzionamento e di azione dell'Istituto sulle basi delle direttive indicate dal Consiglio, l'assunzione ed il licenziamento, nonchè la fissazione del trattamento del personale. A detto personale è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.

Il Comitato approva inoltre il regolamento interno dell'Istituto, delibera sulle spese, che per la loro entità non rientrino nella competenza del direttore generale, e prende in genere ogni deliberazione necessaria ad assicurare e disciplinare l'attività dell'Istituto e che non sia di competenza del Consiglio generale.

La nomina e il licenziamento del personale di servizio e d'ordine potranno essere deferite al direttore generale, il quale dovrà provvedervi nei limiti fissati dall'organico approvato dal Comitato.

I membri del Comitato tecnico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

La direzione dell'Ufficio è affidata ad un direttore generale che potrà essere coadiuvato da un vice direttore o segretario generale.

Il direttore generale è nominato dal Comitato tecnico, e la sua nomina è soggetta alla ratifica del Ministro per l'economia nazionale.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Istituto, è il capo degli uffici ed ha alle sue dipendenze tutto il personale, nei cui confronti potrà adottare — ad eccezione del licenziamento — che, salvo per il personale di servizio e d'ordine, è di competenza del Comitato tecnico, tutti i provvedimenti disciplinari, che si rendessero necessari.

Il direttore generale assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato tecnico, ed ha voto consultivo.

Il direttore generale dovrà attenersi, per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ufficio e per l'amministrazione dei fondi, alle direttive ed alle deliberazioni del Comitato e del Consiglio generale, nonchè alle norme del regolamento interno dell'Istituto.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale sarà sostituito dal vice direttore o dal segretario generale.

Art. 9.

Qualora la scelta del direttore generale cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Le retribuzioni del direttore generale sono a carico dell'Istituto.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai funzionari dell'Amministrazione dello Stato, i quali, col consenso della Amministrazione da cui dipendono, vengano chiamati a prestar servizio presso l'Istituto.

Art. 10.

Per lo studio dei mercati stranieri e in genere per la raccolta di tutte le notizie ad essi relative, che possono interessare l'esportazione italiana, come pure per la diffusione all'estero di notizie relative alla produzione italiana, l'Istituto si varrà dei seguenti organi: addetti commerciali, consoli, agenzie commerciali, camere di commercio italiane all'estero; coi quali tutti ha facoltà di corrispondere direttamente. Potrà inoltre d'intesa col Ministero degli esteri, nominare all'estero propri corrispondenti diretti, ed organizzare speciali missioni commerciali.

Per la raccolta di notizie sulla produzione italiana e dei nominativi delle ditte interessate all'esportazione, l'Istituto si varrà, oltrechè dei Consigli provinciali dell'economia nazionale e delle pubbliche Amministrazioni, coi quali organi ha facoltà di corrispondere direttamente, delle Confederazioni ed Associazioni direttamente rappresentate nel Consiglio.

Le notizie di ogni natura relative ai mercati esteri ed alla opportunità che essi presentano nei riguardi della esportazione italiana saranno trasmesse agli interessati per il tramite delle suddette Confederazioni ed Associazioni.

Art. 11.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto, si provvede:

a) con il fondo di L. 4,000,000 stanziato ogni anno sul bilancio del Ministero dell'economia nazionale giusta quanto è disposto nell'articolo seguente;

b) coi proventi di speciali diritti, che l'Istituto potrà stabilire a compenso di determinate prestazioni, nonchè coi proventi derivanti dalle pubblicazioni curate dall'Istituto;

c) coi contributi che le Associazioni menzionate all'articolo 4 o altri Enti volontariamente stabiliscano a favore dell'Istituto.

Art. 12.

Nello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale nel capitolo corrisopndente al capitolo 112 del bilancio di previsione dell'esercizio 1925-26 viene stanziata una maggiore assegnazione di annue L. 4,000,000.

Al principio di ciascun esercizio, la somma suddetta sarà pagata, in un'unica rata, dal Ministero dell'economia nazionale all'Istituto nazionale per l'esportazione, il quale avrà cura di versarne l'importo in un conto corrente, presso la Banca d'Italia, intestato all'Istituto medesimo. E' lasciata facoltà all'Istituto di investire i fondi, eccedenti i suoi bisogni immediati, in buoni del Tesoro a breve scadenza, da depositarsi presso la stessa Banca d'Italia.

I prelevamenti sui fondi esistenti sul conto corrente saranno eseguiti mediante ordini di pagamento, che porteranno, oltre la firma del direttore generale, la controfirma del presidente del Comitato tecnico, e, in caso d'impedimento, di un membro del Comitato stesso a ciò designato. Colle medesime modalità sarà provveduto per l'alienazione dei buoni del Tesoro. I versamenti sul conto corrente si effettueranno mediante appositi ordini firmati soltanto dal direttore generale.

Per provvedere alle spese di impianto e di prima organizzazione dell'Istituto e alle spese di gestione dell'esercizio 1925-26, è stanziata nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26 la somma di L. 2,000,000, la quale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sarà pagata all'Istituto nazionale per la esportazione, che ne curerà il versamento sul conto corrente ad esso intestato presso la Banca d'Italia.

Art. 13.

Sono abrogati l'art. 17, lettera b), e l'art. 18 del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1638, nonchè gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 2112.

E' elevato da L. 0,25 a L. 0,30 il diritto di statistica sulle merci importate dall'estero e da L. 0,20 a L. 0,25 il diritto di statistica sulle merci esportate all'estero, ferme restando tutte le altre disposizioni stabilite dai Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2165, e 9 giugno 1921, n. 806, e 28 dicembre 1922, n. 1732.

Art. 14.

L'esercizio finanziario decorrerà dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno il Comitato tecnico presenterà al Consiglio generale per l'approvazione il bilancio preventivo dell'esercizio susseguente.

Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il direttore generale dell'Istituto, previa approvazione del Consiglio generale e del Comitato tecnico, presenterà il bilancio consuntivo alla Corte dei conti, che lo giudicherà con giurisdizione contenziosa.

Art. 15.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio presenterà al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio e sull'attività che l'Ente si propone di svolgere nell'esercizio successivo.

Art. 16.

Le Amministrazioni e gli Enti pubblici dovranno sentire il parere dell'Istituto nazionale per l'esportazione, ogni qualvolta debbano deliberare in merito a sussidi o contributi a favore di istituzioni aventi scopi analoghi a quelli dell'Istituto medesimo.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 17.

Per agevolare il sollecito funzionamento dell'Istituto e sino a che non sia possibile la convocazione del Consiglio generale e del Comitato tecnico, il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, ha facoltà di autorizzare il presidente o, in mancanza di questi, uno dei membri del Consiglio generale, a compiere, coi poteri del Consiglio e del Comitato predetto, tutti gli atti occorrenti alla prima organizzazione ed al funzionamento dell'Istituto, e a prelevare i fondi all'uopo occorrenti mediante ordini di pagamento portanti la sola sua firma, salvo l'obbligo di sottoporre gli atti stessi e le spese eseguite alla ratifica del Consiglio e del Comitato alla prima loro adunanza.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare e completare, con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio generale dell'Istituto, le disposizioni contenute nel presente decreto, allo scopo di assicurare il più spedito ed efficace funzionamento dell'Istituto.

Art. 19.

Entro 6 mesi dalla sua costituzione il Consiglio generale sottoporrà al Ministro per l'economia nazionale il progetto di regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 20.

A far tempo dal 1° luglio 1926 è abolito l'Ufficio di informazioni commerciali, e del Bollettino di notizie commerciali, esistente presso la Direzione generale del commercio e della politica economica, di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI
P. LANZA DI SCALEA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 91. — COOP

Numero di pubblicazione 1130.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 828.

Determinazione delle tariffe dei diritti e degli atti di segreteria in materia di borsa valori per la Borsa valori di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione n. 1477 del Commissario governativo per la Camera di commercio ed industria di Venezia, in data 18 febbraio 1926;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed il relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le tariffe dei diritti e degli atti di segreteria in materia di borsa valori per la Borsa di valori di Venezia sono stabilite come segue:

a) Certificato e copie:

vidimazione di firma degli agenti di cambio, L. 2;

per ogni estratto dal listino ufficiale, L. 5;

per ogni certificato di esecutorietà (regolamento generale sulle borse 4 agosto 1913), L. 20.

b) Ammissione a quotazione ufficiale sul listino di borsa: diritto fisso annuo, L. 100.

In più: per ogni milione o frazione di milione:

per i primi 25 milioni, L. 25;

per i successivi fino a 50 milioni, L. 20;

per i successivi fino a 100 milioni, L. 15;

per i successivi oltre ai 100 milioni, L. 10.

In nessun caso il diritto può superare, nel suo complesso, il massimo importo annuo di L. 3000.

L'impegno di quotazione è annuale.

L'importo delle successive emissioni di somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti da tasse i titoli che la legge o il regolamento sulle borse ammettono di diritto alla quotazione.

c) Diritti da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di Borsa; diritto annuo fisso:

istituti di credito, banchieri, commissionari, L. 300;

agenti di cambio, L. 100;

rappresentanti alle grida, L. 250;

impiegati nell'anti recinto, ciascuno, L. 150;

fattorini nell'anti recinto, ciascuno, L. 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 120. — COOP

Numero di pubblicazione 1131.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 832.

Determinazione delle caratteristiche delle bellezze naturali e formazioni geologiche e paleontologiche di cui può essere vietata l'alterazione o la manomissione nel Parco nazionale dell'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il secondo comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, approvato con Nostro decreto del 27 settembre 1923, n. 2124;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le caratteristiche delle bellezze naturali, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, sono costituite: *a*) dall'aspetto estetico o pittoresco del paesaggio; *b*) dall'interesse storico ed artistico del medesimo; *c*) dalla rarità delle specie vegetali viventi nel territorio del Parco.

Art. 2.

Le caratteristiche delle formazioni geologiche e paleontologiche, di cui alla lettera *a*) della legge 12 luglio 1923, numero 1511, sono costituite: *a*) dal pregio della rarità; *b*) dall'essere documento dell'epoca cui rimontano; *c*) dal presentare interesse scientifico.

Art. 3.

Contro la deliberazione, con la quale la Commissione amministratrice dell'Ente autonomo del Parco d'Abruzzo, agli effetti del divieto di manomissione e di alterazione, avrà dichiarate di notevole interesse le bellezze naturali e le formazioni geologiche e paleontologiche, aventi i requisiti di cui ai precedenti articoli, è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale, entro quindici giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 2 del regolamento approvato con Nostro decreto del 27 settembre 1923, n. 2124.

Il Ministero dell'economia nazionale deciderà sul ricorso dopo aver interpellato il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 125. — COOP

Numero di pubblicazione 1132.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 833.

Assegnazione in proprietà dell'Ordine Mauriziano del mobilio esistente nella Reale Palazzina di Stupinigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1083;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di determinare di quali mobili è composto il Museo di storia, di arte e di ammobigliamento istituito nella Reale Palazzina di Stupinigi e di assegnare in proprietà, coi voluti vincoli in materia di belle arti, all'Ordine Mauriziano i mobili stessi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del comma secondo dell'art. 1 e dell'ultima parte del comma secondo dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 giugno 1925, n. 1083, il Museo di storia, arte e ammobigliamento della Palazzina Reale di Stupinigi è composto dei mobili di particolare pregio artistico costituenti l'attuale arredo della Palazzina stessa. Essi sono assegnati in proprietà dell'Ordine Mauriziano, al quale sono riservate ogni competenza e facoltà circa l'ordinamento, la direzione e la manutenzione del Museo, sotto i vincoli e l'osservanza delle vigenti disposizioni sulle opere di antichità e belle arti.

Art. 2.

Il mobilio costituente il Museo è conservato nei locali ad esso assegnati e non può esserne rimosso.

Art. 3.

Dei mobili del Museo sarà redatto un inventario con l'intervento, rispettivamente, di un rappresentante dell'Ordine Mauriziano, del Ministero delle finanze e del Ministero dell'istruzione pubblica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 126. — COOP

Numero di pubblicazione 1133.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 791.

Erezione in Ente morale dell'Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde», in Prà.

N. 791. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione di pubblica assistenza «Croce Verde» con sede nel comune di Prà, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1134.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 796.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tranvia Udine-San Daniele.

N. 796. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tranvia Udine-San Daniele.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1135.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 797.

Soppressione del Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche in Grosseto.

N. 797. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Collegio di probiviri per le industrie minerarie e metallurgiche istituito in Grosseto con R. decreto 22 dicembre 1918, n. 2020, viene soppresso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1136.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 803.

Erezione in Ente morale dell'Associazione «Pro fanciullezza», in Acqui.

N. 803. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione «Pro fanciullezza» di Acqui viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1137.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 807.

Approvazione del nuovo statuto della Società d'istruzione, di educazione, di mutua assistenza e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato, in Torino.

N. 807. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Società d'istruzione, di educazione, di mutua assistenza e di beneficenza fra gli insegnanti dello Stato, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1926.
Autorizzazione a continuare le funzioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

In virtù dei poteri conferiti col R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto la domanda prodotta dal signor Bruschini Carlo per essere nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Napoli, in seguito alla cessata procura dell'agente di cambio Cimino Achille per la morte di quest'ultimo;

Visto l'attestazione della Camera di commercio ed industria di Napoli, dalla quale risulta che il signor Bruschini era regolarmente iscritto al ruolo degli agenti di cambio ed in carica al 7 marzo 1925;

Visto il parere favorevole circa l'accoglimento della suddetta istanza, espresso dalla Camera di commercio, dalla Deputazione di borsa e dal Sindacato degli agenti di cambio di Napoli;

Visto il combinato disposto degli articoli 7 del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375, e 6 del R. decreto legge 14 maggio 1925, n. 601;

Autorizza

il signor Bruschini Carlo di Ernesto a continuare l'esercizio della sua professione presso la Borsa dei valori di Napoli, quale agente di cambio in soprannumero, con l'obbligo di prestare la prescritta cauzione nei termini di legge.

Roma, addì 11 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1926.
Revoca di nomina ad agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale il signor Passigli Guido fu Lodovico venne, fra gli altri, nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Firenze;

Vista la domanda 7 maggio 1926, con la quale detto agente di cambio ha rassegnato le sue dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 7 maggio 1926 è revocata la nomina del signor Passigli Guido fu Lodovico ad agente di cambio in soprannumero presso la Borsa dei valori di Firenze.

Roma, addì 15 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1926.
Approvazione di condizioni generali di polizza adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni «Alta Italia», con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali in data 26 dicembre 1925, e 19 aprile 1926, coi quali la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima «Alta Italia», con sede in Torino, con capitale sociale di L. 20,000,000, versato L. 6.500,000 veniva autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e venivano approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede l'approvazione di particolari condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, nel testo debitamente autenticato, le condizioni per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta, adottate dalla Società italiana di assicurazione e riassicurazione, anonima «Alta Italia», capitale sociale L. 20,000,000, versato L. 6,500,000, con sede in Torino.

Roma, addì 20 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1926.
Approvazione di condizioni generali di polizza adottate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924; 13 febbraio 1925; 19 settembre 1925; 28 gennaio 1926, e 2 marzo 1926, con i quali la «Società cattolica di assicurazione», anonima cooperativa, con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Vista la domanda presentata dalla Cooperativa predetta per ottenere l'approvazione delle condizioni di polizze e della tariffa per altro contratto di assicurazione sulla vita umana;

Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, secondo l'esemplare debitamente autenticato, la seguente tariffa dei premi lordi e le relative condizioni di polizza adottata dalla «Società cattolica di assicurazione», anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Verona:

Tariffa «Categoria 7» per l'assicurazione, a premio annuo temporaneo, di una rendita vitalizia, pari al premio annuale, pagabile a semestralità posticipate a decorrere da un termine prestabilito, e di un capitale dovuto alla morte dell'assicurato, in qualunque epoca avvenga.

Roma, addì 20 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1926.
Istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796, nei riguardi del territorio di Val d'Aosta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1796, nei riguardi del territorio di Val d'Aosta sono le seguenti:

I.

Gli atti e i documenti probatori formati nel territorio di Val d'Aosta e scritti originariamente in francese possono essere prodotti in originale o in copia presso gli uffici giudiziari del Regno, senza che sia necessario unirvi una traduzione in lingua italiana; ma questa potrà essere richiesta dall'autorità giudiziaria anche di ufficio, qualora se ne ravvisi la necessità.

La traduzione potrà in tal caso essere eseguita a cura dei difensori delle parti, i quali devono tutti sottoscriverla e dichiararla sotto la propria responsabilità conforme all'originale: in difetto sarà fatta a mezzo di perito traduttore nominato dall'autorità medesima.

Nel caso che la produzione dell'atto sia accompagnata da traduzione, le tasse di bollo e di registro eventualmente dovute sono corrisposte una sola volta.

II.

Le istanze, i ricorsi, le scritture di causa e, in generale, ogni altro atto compilato ai fini della produzione in giudizio devono essere redatti in lingua italiana; ma i giudizi e gli altri affari pendenti presso gli uffici giudiziari di Val d'Aosta possono essere proseguiti, anche negli ulteriori gradi di giurisdizione, senza che occorra la traduzione degli atti eventualmente già presentati o compilati in lingua francese anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI. — *Il Ministro per la giustizia*: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1926.
Distintivi e caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 4 della legge 28 aprile 1910, n. 404 (testo unico) sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con R. decreto 10 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180, che fissa i distintivi e le caratteristiche del contrassegno di Stato per i biglietti bancari;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo pei biglietti da 50, 100, 500 e 1000 lire della Banca d'Italia, creati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, consta di due parti, contenute in un disco circolare, da stamparsi l'una sul « recto » e l'altra sul « verso » di ciascun biglietto.

La parte destinata al « recto » rappresenta la testa della effigie dell'Italia con tutti i distintivi e le caratteristiche indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180.

La parte destinata al « verso » rappresenta l'emblema del Fascio Littorio.

Al disotto del disco portante l'emblema del Fascio Littorio è stampata la leggenda: « Decreto Ministeriale 19 maggio 1926 ».

La stampa di ambedue le parti verrà eseguita in colore rosso vermiglionato per tutti i tagli sopradetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 17 maggio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Valle Agricola.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto del 4 febbraio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Valle Agricola;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione politica locale non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Valle Agricola è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 17 maggio 1926.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio i seguenti disegni di legge:

Autorizzazione a fare ricerche minerarie nel Regno e nelle Colonie;

Delega al Governo per l'emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 110

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 20 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	77 29	Belgio	80 —
Londra	125 435	Olanda	10 70
Svizzera	509 67	Pesos oro (argentino)	24 10
Spagna	379 50	Pesos carta (argent.)	10 60
Berlino	6 28	New-York	25 727
Vienna (Shilling)	3 75	Belgrado	46 50
Praga	78 —	Budapest	0 037
Romania	9 50	Russia	134 —
Dollaro canadese	26 11	Oro	496 41

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 625
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	45 65
	5.00 % netto	94 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 95

Bollettino N. 111

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 21 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	77 93	Belgio	78 25
Londra	123 96	Olanda	10 25
Svizzera	492 50	Pesos oro (argentino)	23 40
Spagna	370 —	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	6 075	New-York	25 426
Vienna (Shilling)	3 62	Belgrado	45 80
Praga	76 10	Budapest	0 0359
Romania	9 25	Russia	135 75
Dollaro canadese	25 32	Oro	490 60

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 15
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 325
	5.00 % netto	94 35
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richiesta di consegna di titoli al portatore.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 61.

E' stata chiesta a questa Direzione generale la consegna di n. 31 titoli al portatore della rendita 3,50 per cento (1906) per l'importo complessivo in capitale nominale di L. 500,000 presentati per il cambio anticipato di cui al decreto Ministeriale 8 settembre 1924, n. 22545 e rappresentati dalla ricevuta provvisoria n. 2645 rilasciata il 28 novembre 1924 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano a favore di Lesma Giuseppe fu Angelo per conto Banca Bergamasca.

A tergo di detta ricevuta — oltre una dichiarazione di proprietà a favore di terzi — esiste una precedente scrittura, di cui non è possibile decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da successive cancellature.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla richiesta di cui sopra.

Roma, 30 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1687 — Data della ricevuta: 6 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Demora Carolina fu Carlo — Titoli del debito pubblico nominativi: 2 — Ammontare della rendita: L. 259 — Consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data della ricevuta: 25 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Piacenza — Intestazione della ricevuta: Guidotti dott. Antonino fu Guido — Titoli del debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita: L. 75 — Consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 62-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 128 — Data del certificato di deposito: 7 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Imperia — Intestazione del certificato di deposito: Di Dio Nicosiano Francesco fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Certificato di deposito 1 — Consolidato 3.50 per cento (1906), capitale L. 8000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 24 al 30 maggio 1926 è stata fissata in L. 523, rappresentanti 100 dazio nominale e 423 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	528679	31.50	Villa *Vincenzo* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Casatenuovo (Como).	Villa *Pietro-Vincenzo* di Antonio, minore, ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	2196	Capit. 2,500 —		
»	2197	» 2,500 —		
»	2198	» 2,500 —		
»	2199	» 2,500 —	Profumo Anna-Maria-Giuseppina di Domenico, moglie di Perolo *Attilio* fu Giuseppe, dom. a Genova.	Profumo Anna-Maria-Giuseppina di Domenico, moglie di Perolo *Giacomo-Attilio-Emilio* fu Giuseppe, dom. a Genova.
»	2200	» 2,500 —		
»	2201	» 2,500 —		
»	2202	» 2,500 —		
»	2203	» 2,500 —		
»	2204	» 2,500 —		
»	2205	» 2,500 —		
»	29807	» 25,000 —	Profumo Giuseppina-Anna di Domenico, moglie ecc. come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	29808	» 1,000 —		
3.50 %	344032	364 —	Govean *Enrico*, *Eligio*, Adalgisa, Vittorio e Maria di Giuseppe, gli ultimi quattro minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di Govean Giuseppe fu Felice, eredi indivisi di Govean Felice fu Domenico, dom. in Torino.	Govean *Felice-Enrico*, *Eligia*, Adalgisa, Vittorio e Maria di Giuseppe, ecc. come contro.
»	344063	210 —		
»	518187	287 —	Chiappa Ada, nubile, e Mario di Attilio, quest'ultimo minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Milano e figli nascituri da esso Chiappa Attilio fu Angelo, tutti eredi indivisi di Chiappa Angelo fu Francesco; con usufrutto vitalizio a Pedrazzini Rachele fu *Gaetano*, nubile, dom. a Terranova dei Passerini (Milano).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pedrazzini Rachele fu *Antonio*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	354531	735 —	Raviola *Eligio* fu Secondo, minore sotto la patria potestà della madre Maggiora Rosa fu Sebastiano, ved. Raviola Secondo, dom. a Portocomaro (Alessandria).	Raviola *Lidio* fu Secondo, minore, ecc. come contro.
P. N. 5 %	7736	50 —	De Luca *Giuseppina* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Russo Rosina, ved. De Luca Antonio, dom. a Sarconi (Potenza).	De Luca *Maria-Giuseppa-Carmela* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	7734	10 —		
Cons. 5 %	130270	250 —	Accorsi Paolo di Egidio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sarzana (Genova); con usufr. vital. a Costa *Assunta* di Pasquale, ved. di Saudino Giuseppe, interdetta sotto la tutela del padre, dom. a Sarzana.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Costa *Rosa-Assunta* di Pasquale, ved. ecc. come contro.
»	130271	250 —	Accorsi Enrichetta di Egidio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Sarzana (Genova); con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	130272	250 —	Accorsi Giuseppe di Egidio, minore ecc. come la precedente; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	263	Capit. 5,300 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria, ved Camici.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore ecc. come contro.
3.50 % »	674697 779768	420 — 378 —	Ottone *Giuseppina* di Giuseppe, nubile, dom. a Piacenza.	Ottone *Maria-Giuseppina* di Giuseppe, nubile, dom. a Piacenza.
»	431111	35 —	Ottone *Giuseppina* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgosesia (Novara).	Ottone *Maria-Giuseppina* di Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	357915	390 —	Melillo *Assunta* e Francescantonio fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Coppola Maddalena fu Pellegrino, ved. di Melillo Vincenzo, dom. in Atripalda (Avellino), vincolata di usufrutto.	Melillo *Maria-Assunta* e Francescantonio fu Vincenzo, minori, ecc. come contro.
»	113008	375 —	Pedicini Ferdinando di Gio. Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufr. vital. a Pedicini *Filippo fu Francesco*, dom. a Foglianise (Benevento).	Intestata come contro; con usufr. vital. a Pedicini *Bartolomeo-Filippo fu Giovan-Francesco*, dom. come contro.
»	113010	375 —	Pedicini Nicola di Gio. Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	272054	600 —	*Azzimari* Carmela di Vincenzo, *nubile*, dom. in *Trenta* (Cosenza).	*Azzinnaro* Carmela di Vincenzo, *ved. Jaquinto Gaetano*, dom. in *Cosenza*.
»	210979	2,685 —	*Gandino Maria-Rosa* di Massimo, moglie di Gennari *Pino*, dom. in Cozzo Lomellina (Pavia).	*Gaudino Rosa-Carolina-Maria* di Massimo, moglie di Gennari *Giuseppe*, dom. come contro.
3.50 %	591435	91 —	Eandi Lorenzina, Giovanni, Matilde, Chiaffredo, Domenica, Annetta, Giacomo e Vincenzina fu *Giovanni-Andrea*, minori sotto la patria potestà della madre Rosso Lucia fu Chiaffredo, ved. di Eandi *Giovanni-Andrea*, dom. in Saluzzo (Cuneo), vincolata.	Eandi Lorenzina, Giovanni, Matilde, Chiaffredo, Domenica, Annetta, Giacomo e Vincenzina fu *Giovanni-Giuseppe-Carlo-Andrea*, minori sotto la patria potestà della madre Rosso Lucia fu Chiaffredo, ved. di Eandi *Giovanni-Giuseppe-Carlo-Andrea*, dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	275737	1,250 —	Beldi Ercolina fu Damaso, moglie di Pollini *Francesco*, dom. in Novara, vincolata.	Beldi Ercolina fu Damaso, moglie di Pollini *Carlo-Francesco*, dom. in Novara, vincolata.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Roma	347	Capit. 18,300 —	Franchi Giuseppe di *Alessandro*.	Franchi Giuseppe di *Raniero*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli ed esami ai posti di professore straordinario di matematica e di professore straordinario di chimica presso la Regia accademia navale di Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, che porta provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 835;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami ai seguenti posti nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale in Livorno con l'annuo stipendio di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100:

1 professore straordinario di matematica;
1 professore straordinario di chimica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da L. 3, con la esatta indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita, legalizzata;
b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;
c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato;
d) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato;
e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, o da un ufficiale sanitario provinciale o comunale, vidimato e legalizzato. Se il candidato fosse affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato. Indipendentemente da ciò l'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita da propri ufficiali medici per accertare che essi siano immuni da qualsiasi difetto fisico che possa anche soltanto menomare il loro prestigio di insegnanti;
f) estratto matricolare del servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva;
g) diploma originale di laurea universitaria;
h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;
i) altri titoli e pubblicazioni che il candidato intenda produrre;
l) quietanza attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50;
m) fotografia del candidato autenticata e legalizzata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *i*) dovranno essere già stampate e presentate, possibilmente in tre copie.

Sono esentati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) i candidati che siano già insegnanti di ruolo in Amministrazioni dello Stato; essi dovranno però presentare copia del loro stato di servizio.

Art. 3.

Non sono ammesse al concorso persone che abbiano superato l'età di 40 anni alla data del presente decreto. E' fatta eccezione per coloro che siano alla dipendenza della Marina, i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età, e per coloro che, non avendo superato il 45° anno di età alla data del presente decreto, abbiano però prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Non sono ammesse le donne, giusta il disposto dell'art. 4 n. 14 del R. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che pervenissero al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2.

Saranno altresì respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministro per la marina, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare la ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice per ciascuna cattedra messa a concorso è nominata dal Ministero per la marina, e composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, e di due professori universitari o di istituti di istruzione superiore, membri.

I lavori della Commissione procederanno in conformità di quanto è stabilito negli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913.

Art. 7.

L'esame consisterà in una lezione di prova, il cui tema sarà estratto a sorte, fra quelli formulati dalla Commissione, da ciascun candidato 24 ore prima del suo svolgimento: la lezione è pubblica, deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati.

Per i concorrenti alla cattedra di chimica l'esame consterà inoltre di esercizi pratici, che verranno fatti con i modi e con le forme che la Commissione crederà opportuno di determinare.

Art. 8.

Il vincitore del concorso alla cattedra di matematica dovrà assumere servizio in Livorno non oltre il 1° agosto 1926; il vincitore del concorso alla cattedra di chimica non oltre il 1° novembre 1926.

A tale scopo essi dovranno prendere dimora stabile in Livorno non più tardi delle date fissate, in caso contrario si riterrà che abbiano rinunciato alla nomina.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso verrà conferito il grado 10° dell'ordinamento gerarchico con lo stipendio e le indennità inerenti a tale grado.

Art. 10.

Gli insegnanti della Regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa senza speciale permesso dal Ministero. Essi sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto e sono tenuti in ogni epoca dell'anno a prestarsi a tutte le necessità della scuola, sia per lezioni e conferenze, sia per esami e ripetizioni, e non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede la scuola, tranne durante il tempo delle vacanze scolastiche. Gli insegnanti possono anche essere chiamati a prestar servizio nei mesi estivi, prendendo imbarco sulle Regie navi scuola.

Il loro stato è regolato dalla legge 23 giugno 1912, n. 637 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1912, n. 160), dal regolamento approvato con R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1913, n. 226), dal R. decreto 18 novembre 1920, n. 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1921, n. 38), dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1923, n. 270), dall'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 (pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1924, n. 23), dal R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 204 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1926, n. 37) e dal R. decreto 4 maggio 1924, n. 835 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1924, n. 132).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.